# DECISIONE N. 1638/83/CECA DELLA COMMISSIONE

## del 16 giugno 1983

## che modifica la decisione n. 702/83/CECA che impone un dazio antidumping provvisorio su taluni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio destinati alla rilaminazione, originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela e che accetta gli impegni di prezzo offerti da due esportatori canadesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 3018/79/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1979, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 3025/82/CECA (2), in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo come previsto nella suddetta raccomandazione,

considerando che con la decisione n. 702/83/CECA (3), la Commissione ha imposto dazi antidumping provvisori su taluni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio destinati alla rilaminazione, originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela ;

considerando che due esportatori canadesi, in particolare la Dofasco Inc., sono stati esonerati da tali dazi in quanto hanno offerto impegni di prezzo accettabili per la Commissione ;

considerando che nel contempo la Titan International Corporation ha offerto un impegno di prezzo riguardante le proprie esportazioni nella Comunità di prodotti fabbricati dalla Dofasco ;

considerando che la Commissione ha ritenuto soddisfacente questo impegno di prezzo ;

considerando che deve essere conseguentemente modificata la decisione n. 702/83/CECA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La decisione n. 702/83/CECA è modificata come segue :

1. Nell'articolo 1, il paragrafo 3 è modificato come segue :

   « 3. Il dazio non è applicabile ai prodotti originari del Canada, fabbricati ed esportati dalla Dofasco Inc., Hamilton, Ontario e Sidbec-Dosco Ltd, Montreal, Quebec, oppure fabbricati dalla Dofasco Inc. ed esportati dalla Titan International Corporation ».

2. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

   « *Articolo 2*

   La Commissione accetta gli impegni di prezzo assunti dalla Dofasco Inc., Hamilton Ontario, Sidbec-Dosco, Ltd, Montreal Quebec e Titan International Corporation, relativi alla procedura antidumping per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 15.
(2) GU n. L 317 del 13. 11. 1982, pag. 17.
(3) GU n. L 82 del 29. 3. 1983, pag. 9.